

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DI ORTI PER GLI ANZIANI.

approvato con deliberazione consiliare n. 54 dd. 24.10.2013
modificato con deliberazione consiliare n. 51 dd. 9.10.2014

Art. 1

Gli orti per anziani

Il Comune di Borgo Valsugana mette a disposizione degli anziani degli appezzamenti di terreno di proprietà comunale, di seguito denominati "orti", da destinare alla coltivazione di ortaggi, erbe aromatiche e fiori per mero consumo familiare, con l'obiettivo di coinvolgere gli anziani stessi in attività occupazionali ed in momenti di socializzazione ed incontro.

L'assegnazione è subordinata al concorso nelle spese di gestione da parte degli assegnatari, da versare entro il mese di maggio di ciascun anno nella misura che sarà stabilita dalla Giunta comunale tenendo conto dei consumi di acqua e delle spese generali di manutenzione a carico del Comune.

Art. 2

Assegnatari

1. Possono essere assegnatari degli orti le persone che ne facciano specifica richiesta entro i termini fissati con apposito bando dal Comune, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. residenza nel Comune di Borgo Valsugana;
 - b. età superiore ad anni 60 (alla data di presentazione della domanda);
 - c. non avere in disponibilità, a qualsiasi titolo, terreni siti nel Comune o Comuni limitrofi che possano essere destinati ad orto.
2. Qualora il numero delle domande sia superiore a quello degli orti disponibili, si provvederà all'assegnazione mediante sorteggio in seduta pubblica presso la sede comunale. La data e l'ora del sorteggio saranno resi noti mediante avviso posto all'Albo Pretorio del Comune. In base al sorteggio eseguito verrà redatta apposita graduatoria.
3. Nel caso in cui le richieste fossero inferiori al numero dei lotti disponibili, gli orti potranno essere assegnati a soggetti privi dei requisiti indicati al punto 1), lett. b), su segnalazione anche del Servizio Sociale.
4. Ogni nucleo familiare potrà essere beneficiario di un'unica assegnazione

Art. 3

Durata e modalità di assegnazione

1. La durata dell'assegnazione degli orti è fissata in cinque anni, salvo rinuncia anticipata da parte dell'assegnatario da comunicare per iscritto al Comune. Al termine del quinquennio l'assegnatario o, in caso di morte, il coniuge, può chiedere il rinnovo dell'assegnazione per ulteriori periodi di anni 5.
2. L'assegnazione è revocata in qualsiasi momento dal Comune senza diritto a risarcimento di alcun genere in caso di perdita di uno dei requisiti indicati all'art. 2, punto 1 o qualora venga accertata la violazione delle condizioni di utilizzo indicate agli

articoli 4 e 5.

3. Gli interessati possono presentare domanda di assegnazione degli orti al Comune di Borgo Valsugana entro il termine fissato nel bando che sarà periodicamente pubblicato dal Comune, utilizzando l'apposito modulo dal quale, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dovrà risultare il possesso dei requisiti previsti all' art. 2, comma 1 e l'accettazione delle condizioni di utilizzo indicate all'art. 4.

4. Le domande saranno istruite dal Servizio comunale competente tenendo conto degli eventuali rinnovi previsti dal comma 1) e, per le domande di nuova assegnazione, dando corso alla procedura prevista dall'art. 2.

L'elenco degli assegnatari verrà approvato con apposita determina del servizio comunale competente.

5. Qualora nel corso del quinquennio uno o più orti si rendano liberi, l'assegnazione degli stessi avverrà secondo l'ordine della graduatoria redatta ai sensi dell'art. 2) o, in assenza di domande, potrà essere pubblicato un nuovo bando da parte del Comune.

6. In caso di decesso o grave infermità del conduttore l'orto potrà essere utilizzato, fino alla scadenza del periodo di assegnazione, dal coniuge superstite o discendenti entro il 2° grado.

Art. 4

Diritti e doveri degli assegnatari

L'assegnatario deve accettare il terreno assegnatogli dal Servizio competente; qualora non lo accetti il nominativo verrà collocato in fondo alla graduatoria.

L'assegnatario deve impegnarsi a:

- Provvedere direttamente alla coltivazione del lotto assegnato con cura e a mantenere in ordine lo stesso e le parti comuni;
- non coltivare piante e/o arbusti con altezza superiore a m. 1,5 o che possano danneggiare i lotti vicini;
- smaltire i residui utilizzando i composte appositamente installati in loco;
- non operare recinzioni di alcun genere del lotto a lui assegnato;
- non inoltrarsi nelle vie interne con autoveicoli, motoveicoli e/o animali;
- condurre la coltivazione in forma diretta, salvo quanto previsto all'art. 3, 6° comma;
- non utilizzare, il tubo di gomma a scorrimento libero;
- non vendere i prodotti dell'orto;
- concorrere alla spese di gestione nella misura e con le modalità stabilite nell'atto di assegnazione;
- operare con gli altri assegnatari in un clima di armonia e collaborazione.

Art. 5

Prescrizioni per costruzioni e detenzione animali.

L'assegnatario non può realizzare alcun genere di costruzioni nell'orto assegnato, né svolgervi l'allevamento di animali di qualsiasi specie

L'assegnatario non può scaricare materiali inquinanti o nocivi né bruciare stoppie e/o rifiuti di alcun genere.

L'assegnatario non può conferire presso i composte in dotazione materiale – ancorchè

vegetale – non prodotto negli orti

Art. 6
Revoca

1. L'assegnazione dell'orto potrà essere revocata dall'Amministrazione comunale, in caso di mancata coltivazione o abbandono dell'orto per un periodo superiore a 6 mesi o per mancato rispetto dei doveri previsti dall'articolo 4 nonché delle modalità di conduzione previste dall'art. 5 del presente regolamento.
2. La revoca sarà preceduta da contestazione scritta, con indicazione delle disposizioni violate ed assegnazione del termine di 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
3. Il provvedimento di revoca, debitamente motivato, verrà adottato dal servizio comunale che ha provveduto all'assegnazione.

Art. 8
Responsabilità

1. Ciascun assegnatario, al momento dell'accettazione, solleva l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità, civile, penale e patrimoniale per danni a persone e cose che dovessero derivare dalla conduzione dell'orto assegnato.

Art 9
Affidamento gestione

L'Amministrazione Comunale può affidare la gestione degli orti ad una Associazione locale.